

[DECRETO-LEGGE 17 febbraio 2017, n. 13](#) *Disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale (in G.U. n. 40 del 17 febbraio 2017; in vigore dal 18 febbraio 2017).*

### **1. Premessa.**

È stato pubblicato, nella fatidica data di venerdì 17, il decreto legge in epigrafe che, al fine di dare una risposta alle diverse problematiche legate all'aggravarsi del fenomeno migratorio, detta diverse novità normative alcune delle quali incidenti sul processo amministrativo.

In generale, il testo si compone di ventitré articoli suddivisi in quattro capi.

Il primo recante l'istituzione di sezioni specializzate in materia di "immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea". In dettaglio vengono istituite 14 sezioni specializzate in altrettanti specifici tribunali; viene anche indicata la relativa competenza territoriale e funzionale.

Il secondo – recante interventi in ambito organizzativo amministrativo - introduce nuove misure per la semplificazione e l'efficienza delle procedure innanzi alle Commissioni territoriali, ormai oberate di procedimenti. Si segnalano le norme in tema di notifica degli atti ex art. 6.

Il terzo – recante "Misure per l'accelerazione delle procedure di identificazione e per la definizione della posizione giuridica dei cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione europea nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale e del traffico di migranti" - contiene diverse modifiche normative al testo unico dell'immigrazione n. 286 del 1998 nonché norme di carattere processuale.

Il quarto, infine, reca le disposizioni finali, finanziarie e transitorie.

### **2. Le norme di rilievo.**

Fra le diverse norme di rilievo per il processo amministrativo si segnalano le seguenti.

L'articolo 3 che, nell'individuare la competenza delle neo istituite sezioni specializzate, conferma, in materia di protezione umanitaria, internazionale, dei minori e dell'unità familiare, l'estensione della giurisdizione ordinaria recentemente portata avanti in via pretoria dalle Sezioni unite (cfr. da ultimo Cass. civ. [ord.], Sez. un., 2 luglio 2015, n. 13570, in *Foro it.*, Rep., 2015, Straniero [6540], n. 154, secondo cui l'espulsione dello straniero durante il procedimento di emersione dal lavoro irregolare, se non adottata per motivi di ordine pubblico o sicurezza dello stato, è impugnabile davanti al giudice ordinario, perché emessa in carenza di potere, ai sensi dell'art. 5 d.leg. 16 luglio 2012 n. 109 Cass. civ., Sez. un., 17 giugno 2013, n. 15115, in *Foro it.*, 2013, I, 2454, secondo cui rientra nella giurisdizione del giudice ordinario la cognizione dell'impugnazione del

provvedimento del questore di respingimento dello straniero dal territorio dello stato, incidendo esso su situazioni giuridiche riconducibili alla categoria dei diritti umani fondamentali.); essa, inoltre, introduce una novità rilevante dal punto di vista processuale, cioè una clausola di spostamento della giurisdizione per ragioni di connessione sempre in favore del giudice ordinario (comma 3: *“Le sezioni specializzate sono altresì competenti per le cause e i procedimenti che presentano ragioni di connessione con quelli di cui ai commi 1 e 2”*).

L'articolo 15 che, fra l'altro, novella l'art. 135 cod.proc.amm.: *“dopo la lettera q-quater), e' inserita la seguente: «q-quinquies) le controversie relative alle decisioni adottate ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 1987/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 2006 sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II)»*.

In particolare, la nuova specifica competenza del Tar capitolino in relazione all'ipotesi della lett. b) dell'art. predetto si ricollega alla competenza ad adottare la decisione di segnalazione Schengen di cui all'art. 24 stesso affidata ad un'autorità statale centrale, il direttore della Direzione centrale della Polizia di prevenzione del Ministero dell'interno, su parere del comitato di analisi strategica antiterrorismo di cui all'art. 12, c. 3, l. n. 124 del 2007.

L'articolo 16 che novella l'art. 119 cod.proc.amm.: *“dopo la lettera m-quinquies) e' inserita la seguente: «m-sexies) i provvedimenti di espulsione dello straniero adottati dal Ministro dell'interno ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e quelli adottati ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155:»*.

In particolare la norma prevede un nuovo caso di applicazione del rito abbreviato ex art. 119 c.p.a., in relazione ai provvedimenti di espulsione dello straniero adottati dal Ministro dell'interno ai sensi dell'art. 13, comma 1 e 11, del c.d. testo unico n. 286/1998 e quelli adottati ai sensi dell'art. 3, d.l. n. 144 del 2005. Nel primo caso si tratta delle espulsioni per ragioni di ordine pubblico disposta dal Ministro dell'interno. Nel secondo caso dell'ipotesi di espulsione ministeriale, o prefettizia su delega del Ministro, che viene disposta per ragioni di ordine pubblico in relazione a sospetti di terrorismo, anche internazionale.

### **3. Quadro di sintesi**

Alla luce delle nuove regole è ipotizzabile uno schema di riparto di giurisdizione in materia di ingresso, soggiorno ed espulsione dei cittadini non italiani che, combinando il criterio soggettivo della cittadinanza con quello funzionale della natura del provvedimento impugnato, conduce ai seguenti esiti:

- 1) Visto: G.A.

2) Permesso soggiorno (carta soggiorno, lungo periodo e titoli analoghi): G.O. (per tutti i permessi che attengono ai minori, unità familiare, asilo, protezione internazionale e umanitaria); G.A. (per tutto il resto).

3) Allontanamento: G.O. tranne che per l'allontanamento per motivi di sicurezza dello Stato e ordine pubblico che va al G.A..

4) Espulsione: al G.O. tranne che per l'allontanamento per motivi di sicurezza dello Stato e ordine pubblico che va al G.A..

5) Rifiuto di ingresso nell'area Shengen per contrasto terrorismo: G.A..

6) Cittadini UE: G.O. tranne i provvedimenti di allontanamento per motivi di sicurezza dello Stato e ordine pubblico che rimangono al G.A..

7) Cittadini extra UE: il contenzioso è ripartito in base alla causale del provvedimento (nn. 2, 4 e 5).

8) Apolidi: al G.O. per lo *status*, per il resto valgono le regole di riparto dei cittadini extra comunitari (nn. 2, 4 e 5).

In dottrina, sul tema specifico del riparto di giurisdizione in relazione a controversie proposte da stranieri, si segnala: R.DENICTOLIS, in CARINGELLA - DE NICTOLIS - GAROFOLI - POLI, *Il riparto di giurisdizione*, 2 ed., Milano, Giuffrè, 2008, pagine da 289 a 314, dove si affrontano tutte le questioni rilevanti, ivi incluse quelle relative alle azioni antidiscriminazione ex art. 44, d.lgs. n. 286 del 1998; R.DENICTOLIS, *Riti speciali di cognizione, commentario al d.lgs. 1 settembre 2011, n. 150*, Bologna, Zanichelli, 2012, pagine da 453 a 557, dove si affrontano tutte le questioni inerenti il rito delle azioni civili contro le discriminazioni a danno di stranieri e in materia di ingresso, soggiorno ed espulsione di cittadini Ue e non; D. NALIN, *Cittadini extracomunitari e riparto di giurisdizione*, in [www.sentenzeitalia.it](http://www.sentenzeitalia.it)